

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-433 del 30/01/2020
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE - COMUNE: ALTA VAL TIDONE (PC) ¿ CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONCELLO ¿ USO: GUADO ¿ CONCESSIONARIO: AZ. AGR. FALCONETTI ALESSANDRO ¿ SISTEB: PC17T0041.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-421 del 28/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta GENNAIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE - COMUNE: ALTA
VAL TIDONE (PC) – CORSO D'ACQUA: TORRENTE
TIDONCELLO – USO: GUADO – CONCESSIONARIO: AZ. AGR.
FALCONETTI ALESSANDRO – SISTEB: PC17T0041.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994, e la Legge 7/8/1990, n. 241
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico, il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite, la L.R. 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”, la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”, la L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51, la LR. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.), la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

VISTA la domanda acquisita al protocollo Arpae n° 14942 del 28/11/2019 con la quale l'Az. Agr. Falconetti Alessandro in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Falconetti Alessandro – impresa individuale con sede in Comune di Alta Val Tidone (PC) – C.F.: FLCLSN90M28M102M – P.Iva: IT 01556780334 – ha chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. la concessione per l'attraversamento del torrente Tidoncello senza realizzazione di opere con guado della lunghezza di mt 40 e larghezza 3 mt per il passaggio di mezzi agricoli, in località Alberta del Comune di Alta Val Tidone (PC) tra i mappali 288-189 del fg° 3 NCT del Comune di Alta Val Tidone (sezione di Pecorara);

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 06/02/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 40, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- della nota assunta al prot. ARPAE n° 132764 del 28/08/2019 con la quale l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, ai soli fini idraulici, con prescrizioni, al rilascio della concessione di cui trattasi;
- della nota pervenuta il 02/10/2019 ed assunta al prot. ARPAE n° 151889 del 03/10/2019 con la quale il Comune di Alta Val Tidone ha espresso in merito al rilascio della concessione in parola, il proprio parere favorevole con prescrizioni;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi;

- in data 27/11/2017 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;
- in data 20/01/2020 euro 6,39 a titolo di una mensilità di canone relativo all'annualità 2019 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna STB Affluenti Po;
- in data 20/01/2020 euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale", ai sensi dell'art. 20 comma 11, della L.R. n° 7/2004 s.m.i.;

DATO ALTRESI' ATTO che il richiedente con nota acquisita al prot. ARPAE n° 8135 del 20/01/2020 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 20/01/2020 ;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di concedere ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., **fino al 31/12/2025**, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, all'Az. Agr. Falconetti Alessandro in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Falconetti Alessandro – impresa individuale con sede in Comune di Alta Val Tidone (PC) – C.F.: FLCLSN90M28M102M – la concessione per l'attraversamento del torrente Tidoncello con guado senza realizzazione di opere,

della lunghezza di m. 40 e larghezza 3 m. per il passaggio di mezzi agricoli, in località Alberta del Comune di Alta Val Tidone (PC) al fronte del mappale 287 del fg° 3 NCT del Comune di Alta Val Tidone (sezione di Pecorara),

b) di prescrivere il rispetto delle condizioni e/o prescrizioni di ordine, generale, idraulico, urbanistico e territoriale, descritte nell'allegato disciplinare che, vistato dalla Responsabile del Servizio si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

d) di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 76,74 calcolato ai sensi dell'art. 20 L.R. n° 7/2004 s.m.i. e ai sensi della dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015 è dovuto per anno solare ed dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo TRAMITE BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA : IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103 OPPURE TRAMITE VERSAMENTO SU C/C POSTALE N° 1018766103, indicando nella causale il codice SISTEB: PC17T0041 e l'anno di riferimento.

L'importo del canone annuo di concessione è aggiornato o rideterminato mediante apposita deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro il predetto termine, si intende prorogato per l'anno successivo l'importo del canone vigente, rivalutato automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di opera e impiegati accertati dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno,

DA' ATTO CHE

1) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

- 2) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- 3) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- 4) si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- 5) il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- 6) avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.
- 7) si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' "Agenzia Regionale per la sicurezza e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po" per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC17T0041 a favore dell'Azienda Agricola Falconetti Alessandro, P.IVA 01556780334, in persona del legale rappresentante Falconetti Alessandro, CF FLC LSN 90M28 M102M, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'attraversamento di area demaniale del T. Tidoncello in loc. Alberta, identificata al fronte del mappale 287 del foglio 3 del N.C.T. del comune di Alta Val Tidone (sezione di Pecorara) con un guado senza realizzazione di opere di 40 m di lunghezza e 3 m di larghezza per passaggio mezzi agricoli come da planimetria agli atti.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia sino al **31/12/2025** e potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3 -Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la

destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la subconcessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone.

Art. 4 - Canone, cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale di € 76,74 per il 2019 ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 e s.m. e i.;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2020 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 250,00;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della

piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per: la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto; la conservazione dei beni concessi; la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando **l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere di Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Piacenza, prot. ARPAE N° 132764 del 28/08/2019 e di seguito riportate:

“1. Il concessionario non potrà per nessun motivo dissodare, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possono essere

d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena.

2. Questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.

3. È fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.

4. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i.

5. Esecuzione, da parte del concessionario, di tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà demaniale e la conservazione del buon regime idraulico del corso d'acqua nella zona interessata dal guado e le zone demaniali estese nell'immediato intorno; si dovrà rimuovere, caricare su autocarri e trasportare alle pubbliche discariche autorizzate, ogni materiale, detrito, rottame, rifiuto scaricato o abbandonato abusivamente da ignoti, e informare le autorità competenti qualora e laddove fossero rinvenuti materiali inquinanti e/o pericolosi;

6. L'amministrazione idraulica non è responsabile – sotto ogni qualsiasi aspetto – per gli eventuali danneggiamenti che eventi di piena del torrente dovessero comunque arrecare alla strada di servizio;

7. La velocità massima consentita è pari a 10 km/ora.

8. Il transito non è consentito in periodi di morbida o di piena, periodi durante i quali le acque del Torrente possono interessare alcuni tratti del guado;

9. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.

10. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

11. La concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni sopra riportate.”

Art. 8- Prescrizioni di ordine paesaggistico/ambientale

Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Comune di Alta Val Tidone, prot. ARPAE N° 151889 del 3/10/2019 e di seguito riportate:

1. Ogni modifica allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzata, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

2. Riguardo alla salvaguardia in materia ambientale si tengano presenti le prescrizioni dettate dalle Norme del PTCP, relativamente alle porzioni areali comprese in Alveo inciso A2 e A1;

Art. 9 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 10 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Il sottoscritto Falconetti Alessandro (CF FLC LSN 90M28 M102M), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firmato per accettazione in data 20/01/2020 dal sig. Alessandro Falconetti, titolare dell'az. Agr. Falconetti Alessandro, impresa individuale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.